

## LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale in data 27.05.1994, n. 19, recante “Norme in materia di assistenza economica” che prevede, tra l’altro, all’art. 1 – comma 2, interventi regionali di assistenza economica diretti ai singoli ed ai nuclei familiari che risultino sprovvisti di reddito o che comunque non dispongono di risorse finanziarie sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (minimo vitale);

visto l’art. 3, comma 1, della predetta legge regionale, che stabilisce che gli interventi di assistenza economica (minimo vitale) sono annualmente rivalutabili con deliberazione della Giunta regionale in misura non inferiore all’indice ISTAT e, comunque, nei limiti degli stanziamenti previsti per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione;

vista la legge regionale in data 04.09.2001, n. 18, recante “Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004” ed in particolare l’art. 13 – comma 6;

vista la legge regionale in data 20.06.2006, n. 13, recante “Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008” ed in particolare l’obiettivo n. 20;

visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in data 19.11.2009, con il quale è stata determinata, in via provvisoria, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni dal 01.01.2010, pari al 0,7%, salvo congruaggio;

visto il decreto legislativo in data 31.03.1998, n. 109, recante “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, come modificato dal decreto legislativo in data 03.05.2000, n. 130, ed in particolare l’allegata tabella 2 recante la scala di equivalenza per il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente;

richiamata la propria deliberazione in data 10.01.2005, n. 25, concernente l’approvazione delle modalità di presentazione delle domande e dei criteri relativi all’erogazione dei contributi di cui alla legge regionale in data 27.05.1994, n. 19, recante “Norme in materia di assistenza economica” e determinazione, dal 01.01.2005, dei limiti della situazione economica per l’accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale, ai sensi dell’art. 3 della stessa legge. Revoca della DGR 4169/2002”;

richiamata la propria deliberazione in data 11.05.2007, n. 1266, concernente l’approvazione dell’indicatore regionale della situazione economica di cui all’art. 4 della l.r. 18/2001 e all’obiettivo 20 del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, che al punto 4 del deliberato stabilisce che la franchigia di € 65.000,00 per la casa di abitazione venga applicata a partire dal 01.07.2007;

richiamata la propria deliberazione in data 15.02.2008, n. 392, concernente l’approvazione di un ulteriore criterio per gli utenti ultrasessantacinquenni, relativo all’erogazione dei contributi integrativi al minimo vitale di cui alla legge regionale 27.05.1994, n.19, recante

“Norme in materia di assistenza economica” ad integrazione della deliberazione della Giunta regionale in data 10.01.2005, n. 25”;

richiamata la propria deliberazione in data 06.02.2009, n. 264, concernente la determinazione, a decorrere dal 01.01.2009, del limite della situazione economica per l'accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale in data 27 maggio 1994, n. 19 e modifica del punto 2), lettera E) dell'allegato alla DGR 25/2005;

richiamata la propria deliberazione in data 18.12.2009, n. 3751, concernente l'approvazione, ai sensi della DGR 1266/2007, delle disposizioni atte a stabilire le modalità di calcolo dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica (IRSE) in relazione alla natura ed alle finalità delle prestazioni previste dalle politiche sociali a rilevanza regionale;

preso atto che, dai conteggi effettuati dai competenti uffici, l'indicizzazione dell'importo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 264, in data 06.02.2009, di Euro 449,00 mensili sulla base dell'aumento del 0,7% comporterebbe la rideterminazione ad Euro 452,14 della soglia base mensile per accedere alle prestazioni di cui all'art. 3 della l.r. 19/1994;

ritenuto opportuno, su proposta dei competenti uffici ed allo scopo di semplificare i calcoli, arrotondare all'unità inferiore, il risultato dell'indicizzazione della soglia mensile come sopra determinato, considerato che l'importo oggetto di arrotondamento non è significativo dal punto di vista economico e di portarlo pertanto ad Euro 452,00;

richiamata la propria deliberazione in data 18.12.2009, n. 3702, concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2010/2012, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;

precisato che la presente proposta di deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo 172101 “1.8.1.10. - Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali” attribuito al Servizio famiglia e politiche giovanili;

visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;

ad unanimità di voti favorevoli

## D E L I B E R A

di determinare, con decorrenza dal 01.01.2010, in Euro 452,00 (quattrocentocinquantadue/00) la soglia base mensile della situazione economica per l'accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27.05.1994, n. 19.